

Marché au Fort
Domenica 8 ottobre 2017 - Forte di Bard

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

Premessa

L'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali della Regione autonoma Valle d'Aosta al fine di valorizzare e promuovere la cultura agroalimentare delle comunità rurali e le eccellenze della Valle d'Aosta organizza, nell'ambito delle iniziative istituzionali, il Marché au Fort.

Con il Marché, l'Assessorato intende promuovere un'azione di promozione dell'agroalimentare valdostano di qualità e di aggregazione di tutti i produttori del settore enogastronomico della Regione Valle d'Aosta, territorio di eccezionale valore agricolo, alimentare e storico-culturale, i cui prodotti hanno come riferimento:

- il mantenimento della biodiversità
- la territorialità e la valorizzazione delle produzioni a "Km Zero";
- la stagionalità;
- la ricerca dei gusti e dei sapori;
- la trasmissione del sapere e delle tradizioni;
- la sostenibilità ambientale.

Il Mercato diventa anche un luogo di animazione territoriale finalizzata al coinvolgimento del consumatore sulle tematiche della qualità, territorialità e tradizione nel settore dell'agroalimentare.

Art. 1 - Ammissione al mercato

Sono ammesse alla partecipazione le imprese produttrici del settore agricolo, alimentare ed erboristico aventi attività produttiva sul territorio valdostano.

I prodotti ammessi all'iniziativa sono esclusivamente quelli realizzati in Valle d'Aosta, in filiera completa o in filiera parziale.

Per filiera completa s'intende la realizzazione integrale del processo produttivo, inclusa l'origine della materia prima, in Valle d'Aosta; per filiera parziale s'intende la non coincidenza fra l'origine della materia prima e delle fasi di lavorazione: o la materia prima ha origine in Valle d'Aosta o almeno una delle fasi di lavorazione è svolta in Valle d'Aosta. Con riferimento al settore erboristico, si intende per "filiera parziale" solo il caso in cui la materia prima abbia origine in Valle d'Aosta.

Non è ammessa la presentazione di prodotti realizzati da terzi, anche se commercializzati sotto il proprio marchio, ad eccezione dei casi in cui intervenga una successiva sostanziale lavorazione da parte dell'impresa tale da conferire al prodotto finale caratteristiche peculiari nel rispetto di quanto detto in premessa.

Il solo confezionamento o la sola etichettatura del prodotto da parte della ditta partecipante non è considerata sostanziale lavorazione ma solamente commercializzazione.

Per il settore delle erbe officinali è consentita non solo la commercializzazione del prodotto essiccato ma anche i suoi derivati purché prodotti esclusivamente con piante officinali locali e per le quali il produttore dovrà presentare un'apposita autodichiarazione.

Inoltre, non è ammessa la somministrazione di alimenti e bevande, ma è solamente consentita la vendita diretta di prodotti e/o la degustazione gratuita degli stessi.

Art.2 - Standard di qualità delle produzioni ammesse

L'individuazione delle caratteristiche di qualità delle produzioni presentate al Mercato dovrà essere prioritariamente garantita da:

- adesione a sistemi volontari di tutela e valorizzazione (Dop, Igp, Doc, Docg, Igt, marchi collettivi, ecc);

- certificazioni di eco sostenibilità del processo produttivo (agricoltura biologica, agricoltura integrata);
- inserimento del prodotto nell'elenco Regionale dei Prodotti agroalimentari Tradizionali (Pat) ai sensi del Dgls 173/98 art.8 e del D.M. n.350/99;
- adesione del produttore a programmi di valorizzazione promossi da Enti Locali (Comuni, Comunità montane, Parchi, ecc.) o strutture associative, come ad esempio I Presidi di Slow Food, La Route des Vins, ecc.

Qualora in uno o più settori di produzione si presenti un numero elevato di aziende, in concomitanza al raggiungimento massimo di postazioni disponibili, la Commissione qualità, composta da funzionari e tecnici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali e della Chambre Valdôtaine, potrà fare la valutazione di ammissibilità per singolo fattore produttivo non ammettendo le specifiche aziende allo scopo di mantenere un'equilibrata presenza dei diversi settori produttivi. Allorché le domande d'iscrizione siano superiori agli spazi disponibili, la Commissione darà precedenza alle aziende già partecipanti alle precedenti edizioni ed, in ultima analisi, alla data di presentazione delle domande (farà fede il protocollo di arrivo).

La verifica di questi e di altri requisiti definiti dalla Commissione qualità nella prima riunione di valutazione per l'ammissibilità delle aziende che ne hanno fatto domanda, sarà effettuata dalla medesima Commissione, con il compito di controllo e richiesta di ulteriore documentazione. La Commissione, infatti, potrà richiedere documentazione supplementare riguardante l'origine del prodotto, della materia prima o delle fasi di lavorazione dello stesso, ed eventuali certificazioni e/o autorizzazioni o altra documentazione ritenuta utile. Le scelte operate dalla Commissione qualità sono insindacabili.

Art. 3 - Modalità d'iscrizione

Le aziende intenzionate a partecipare dovranno formalizzare la loro proposta di adesione tramite la consegna, nei tempi previsti, dell'apposito modello scaricabile dal sito regionale, debitamente compilato in tutte le sue parti, a garanzia della regolare partecipazione.

In tale modello le aziende dovranno dettagliare le produzioni che intendono proporre alla vendita.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la ricevuta comprovante il pagamento di occupazione del suolo pubblico, copia fotostatica del documento di identità del firmatario e copia del presente regolamento firmato per accettazione. Nel caso in cui le richieste pervenute siano superiori agli spazi disponibili, l'eventuale esclusione del richiedente, a seguito della valutazione della Commissione di cui all'art. 2, comporterà il rimborso della quota di occupazione suolo.

I termini per la presentazione delle adesioni sono perentori a causa dei tempi necessari per la definizione degli allestimenti.

Art.4 - Accoglimento al Mercato

L'accoglimento alla manifestazione presuppone:

- la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento;
- la disponibilità rispetto ad eventuali sopralluoghi effettuati dalle strutture regionali competenti presso i laboratori di produzione;
- la disponibilità ad eventuali controlli effettuati dalla Commissione qualità dei prodotti esposti rispetto a quelli ammissibili nel proprio spazio espositivo;
- il pagamento relativo all'occupazione del suolo pubblico;
- il consenso al trattamento dei dati e delle riprese cinefotografiche realizzate nel corso della manifestazione per le finalità strumentali per cui sono stati raccolti.

L'eventuale esclusione di prodotti, considerati dalla Commissione come non rispondenti al dettato degli artt. 1 e 2, è comunicata in forma scritta all'impresa interessata da parte della Struttura regionale preposta prima dell'inizio della manifestazione. A tal fine è ritenuta valida anche la comunicazione via e-mail o telegrafica. In caso in cui tutti i prodotti dichiarati nella domanda siano rispondenti al requisito, nessuna comunicazione di autorizzazione ad esporre è dovuta.

In caso di dichiarazione difforme, riscontrata al momento dell'apertura del Mercato, la Commissione può escludere all'istante dalla partecipazione l'azienda interessata o potrà richiedere la rimozione dei prodotti non ritenuti idonei.

Art.5 - Condizioni di partecipazione

L'Assessorato si farà carico di coordinare la partecipazione delle singole aziende attuando delle procedure di assistenza adeguate ed armonizzando le operazioni e la fornitura di servizi relativi alla partecipazione quali, il coordinamento e/o realizzazione di un adeguato allestimento espositivo, la grafica e la personalizzazione generale dello stesso, la fornitura elettrica ove necessaria, la fornitura di un adeguato impianto illuminante generale, l'iscrizione al catalogo e, ove necessari, l'organizzazione e il coordinamento di energie esterne professionali allo scopo di qualificare l'azione promozionale (sommeliers, cuochi, hostess, ecc).

Le aziende partecipanti dovranno ottemperare ai seguenti obblighi:

- Divieto d'esposizione e vendita di prodotti non dichiarati nell'apposito modulo d'iscrizione o non corrispondenti agli artt. 1 e 2 del presente regolamento;
- Divieto di somministrazione di alimenti e bevande anche se confezionati, salvo l'approvazione scritta dell'ente organizzatore;
- Divieto di pubblicità con impiego di altoparlanti o apparecchi per la ricezione o diffusione di suoni di qualsiasi natura e altri dispositivi pubblicitari sonori con diffusione esterna al posteggio, salvo l'approvazione scritta dell'ente organizzatore;
- Divieto di smobilitare il posteggio o lo stand prima del giorno e/o dell'ora di chiusura fissata dall'organizzazione;
- Divieto di occupazione dei corridoi o di altre aree limitrofe al proprio stand con qualsiasi materiale aziendale;
- Rispetto del decoro collettivo dell'evento e delle normali regole di educazione.

L'utilizzo del logo della manifestazione è riservato all'organizzazione.

Art.6 - Modalità di assegnazione degli spazi mercantili

Gli spazi saranno assegnati d'ufficio dalla Commissione, per far sì che tutte le tipologie agroalimentari siano rappresentate in maniera non omogenea sul percorso del Mercato e per evitare situazioni di eccessiva concentrazione di medesime tipologie merceologiche. Non sarà ammesso l'utilizzo degli spazi comuni per l'esposizione o il deposito di materiale appartenente alle imprese partecipanti, salvo espressa autorizzazione della Commissione. Il posizionamento all'interno del percorso nonché le dimensioni dello spazio assegnato ad ogni azienda saranno assegnati dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, nell'ottica di armonizzare il percorso di visita conciliando la particolare situazione logistica con la necessità di dare corretta ed equilibrata visibilità a tutti i settori produttivi, distribuendo gli spazi ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

Art.7 - Normative igienico-sanitarie

Sono a carico di ciascuna azienda il rispetto della normativa sanitaria vigente ed ogni responsabilità legata ai prodotti in esposizione e in vendita (ad esempio: etichettatura a norma, corretta conservazione, ecc.).

Art.8 - Allestimento, smobilitazione e riconsegna dei posteggi

L'orario di allestimento e d'arredo delle postazioni aziendali sarà stabilito e comunicato dall'organizzazione.

Si ricorda che l'area dovrà essere riconsegnata così come trovata al momento dell'assegnazione e dell'allestimento iniziale, curando in particolare lo sgombero dei rifiuti.

Art. 9 – Sanzioni

Sono previste sanzioni alle aziende nei seguenti casi:

- scorretta partecipazione al Mercato in particolare il non rispetto degli artt. 4-5-7 del presente regolamento;

- mancata pulizia finale del parcheggio messo a disposizione;
- rifiuto di rimuovere il prodotto riconosciuto come inammissibile dalla Commissione qualità;
- cessione dello spazio assegnato a persona non ammessa a partecipare o sub affitto non autorizzato;
- utilizzo degli spazi comuni.

Per sanzione s'intende il diniego alla partecipazione a manifestazioni promozionali, mercantili o commerciali, organizzate dall'Amministrazione Regionale per un periodo variabile a seconda della gravità dell'infrazione, da un minimo di 13 mesi ad un massimo di 28 mesi.

Le sanzioni, contestate in forma scritta da parte della Struttura regionale competente, dopo il termine della manifestazione, sono da ritenersi insindacabili.

ACCETTAZIONE del REGOLAMENTO

Si dichiara di aver letto e accettato in ogni sua parte il presente Regolamento di partecipazione al Marché au Fort.

Timbro e firma del Legale Rappresentante



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Espositore approva specificatamente i seguenti articoli:

- art.1 - Ammissione al mercato;
- art.4 - Accoglimento al mercato;
- art.5 - Condizioni di partecipazione;
- art.7 - Normative igienico sanitarie;
- art.8 - Allestimento, smobilitazione e riconsegna dei posteggi;
- art.9 - Sanzioni.

Timbro e firma del Legale Rappresentante



CONSENSO PRIVACY

In relazione all'informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esprimiamo il nostro consenso:

- alla comunicazione dei dati a ditte /imprese/società esterne che provvedono alla fornitura di servizi tecnici (allestitori, elettricisti, ecc.);
- alla stampa di un catalogo ufficiale della manifestazione oggetto della presente domanda;
- alla vigilanza e sicurezza dei luoghi dove insiste la manifestazione oggetto della presente domanda;
- ad effettuare ricerche di mercato;
- alla diffusione dei dati mediante la pubblicazione del catalogo ufficiale della manifestazione, nonché mediante l'inserimento degli stessi su supporti informatici anche multimediali e su internet;
- all'inserimento in archivio cartaceo e informatico dei dati mercatali e alla diffusione dei medesimi in occasione di richieste da parte di soggetti terzi nel caso di attività promozionali del settore di competenza;

Timbro e firma del Legale Rappresentante

